

## Coronavirus: Zona Rossa Estesa a Tutto il Territorio Nazionale a seguito pubblicazione del **DPCM 9 Marzo 2020**

### **PREMESSE**

---

È stato emanato ieri, Lunedì 9 Marzo, il nuovo D.P.C.M. #iorestoacasa . Già a partire da oggi, 10 marzo 2020, L'intero Paese viene "messo in quarantena"; l'imperativo è quello di non uscire di casa, se non nei casi di reale necessità, o per comprovate esigenze lavorative.

### **LE MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**

---

Le misure a seguire sono valide su tutto il territorio Nazionale :

#### **Evitare gli Spostamenti :**

Viene disposto di **evitare ogni spostamento** delle **persone fisiche** in entrata e in uscita dalla nazione, nonché all'interno della nazione stessa, **salvo che per gli spostamenti:**

- **motivati da comprovate esigenze lavorative;**
- **situazioni di necessità;**
- **spostamenti per motivi di salute.**

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ciò significa che sono da evitare gli spostamenti all'interno di tutta la nazione che non siano essenziali, quali, ad esempio, quelli dovuti a viaggi di piacere e svago, in quanto passibili di denuncia.

**Resta possibile spostarsi per lavoro**, e quindi recarsi al lavoro ed effettuare viaggi di lavoro indifferibili, **così come proseguirà la distribuzione delle merci.**

Controlli verranno effettuati su tutto il territorio nazionale, a tal fine, è possibile rilasciare una autocertificazione per giustificare l'essenzialità dello spostamento (Modello già pubblicato questa mattina nel nostro sito)

#### **Divieto di assembramento :**

Nuova disposizione, non presente nel D.P.C.M. 8 marzo 2020 , è l'**introduzione** di un generico ed **Assoluto Divieto di Assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

#### **Disposizioni in materia di lavoro:**

**Raccomandata la promozione** da parte di datori di lavoro pubblici e privati della **fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo o ferie.** L'invito implicito è quello di fermare, laddove possibile, le attività, invitando i dipendenti a porsi in congedo o ferie.

### **Attività che devono essere sospese su tutto il territorio Nazionale :**

- Servizi educativi per l'infanzia e attività didattiche nelle **scuole** di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;
- **Corsi professionali, master, convegnistica.** È possibile la prosecuzione della sola formazione a distanza, nonché quella espressamente dedicata alla formazione in taluni settori medici;
- **Musei** e tutti gli altri istituti e luoghi della cultura;
- Manifestazioni organizzate, **eventi in luoghi pubblici o privati** (feste, convention ecc.), compresi quelli connessi a eventi culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- **Cinema, teatri;**
- **Scuole di ballo;**
- **Sale giochi, scommesse e bingo;**
- **Discoteche e locali similari;**
- **Pub;**
- **Impianti nei comprensori sciistici;**
- **Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori;**
- **Centri benessere e centri termali**, con l'esclusione di quelli che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
- **Centri culturali, sociali e ricreativi.**

### **Bar e ristoranti aperti, ma ad orario imposto e nel rispetto della distanza di sicurezza :**

Le attività di bar e ristorazione **possono restare aperte esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 18.00.**

In capo al gestore l'**obbligo** di predisporre le condizioni per garantire il **rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale **di almeno un metro** tra gli avventori, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.**

### **Negozi aperti, ma solo se la distanza di sicurezza viene rispettata :**

Possono proseguire l'ordinaria attività le attività commerciali non soggette alle maggiori restrizioni sovra citate, a **condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico.** Se il locale, o le caratteristiche dell'attività svolta, non consentono il rispetto della distanza di sicurezza, **l'esercizio deve restare chiuso.**

**È indispensabile il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra gli avventori; in caso di violazione, la sanzione consiste nella sospensione dell'attività.**

### **Centri commerciali chiusi nel weekend**

Nelle **giornate Festive e Prefestive** devono restare chiuse:

- le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali);
- gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali;
- gli esercizi commerciali presenti nei mercati.

**Nei giorni Feriali**, tali strutture possono operare solo a condizione che il gestore predisponga le condizioni atte a consentire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, ad esempio contingentando gli ingressi. Se non si è in grado di garantire la distanza di un metro, **la struttura deve chiudere.** In caso di violazione, l'attività viene sospesa.

Possono restare aperti anche nel weekend:

- farmacie;
- parafarmacie;
- punti di vendita di generi alimentari

**ma solo a condizione del rispetto della distanza di sicurezza.**

**Le disposizioni ulteriori :**

**Resta confermato l'incentivo al lavoro agile** ex artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 applicabile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione che viene messa a disposizione sul sito INAIL.

**Arco temporale cui si applicano le nuove disposizioni :**

Le disposizioni previste dal D.P.C.M. 9 marzo 2020 entrano **in vigore il 10 marzo 2020** e tali resteranno **fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori successive variazioni o integrazioni.**

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordovado, 10.03.2020

DIEMME SAS

Luigi De Monte